

Giudice di Pace di Vallo della Lucania, Sentenza n. 385/2024 del 08-08-2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di Vallo della Lucania
Sezione Civile**

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania Dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. ###/2024 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024

TRA

Parte istante : ### (C.F. ###)-in proprio, rappr. e dif. dall'avv. ### (C.F.###)

E

Controparte/contumace: "###" S.R.L.S. DI ### - P.IVA ###, in persona del legale rapp.te p.t.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

con ricorso ex artt.316 ss. nei confronti di "### " srls di ### chiedeva di accertare e dichiarare lo svolgimento dell'attività professionale demandata da ### srls di ### all'avv. ### dinanzi al Giudice di ### di ### della ### nell'ambito del procedimento n. ###/2022 , conclusosi con sentenza n.###/2022 e considerato il reso acconto, le statuizioni di cui alla sentenza n. ###/22 e il contenuto del precetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente della somma, in parte giudizialmente ed in parte ex lege quantificata , di € 773,82 ,oltre interessi e ritenuta d'acconto pari ad 223,00; condannare la convenuta al pagamento ex art.1223 c.p.c., delle sostenute spese di assistenza stragiudiziale per la fase della negoziazione assistita da quantificarsi in via equitativa ;vinte le spese di giudizio con attribuzione. Il ricorrente a sostegno della propria domanda ha dedotto che a seguito di ricevuto mandato svolgeva attività professionale, in diverse procedure ,fra cui il procedimento n. ###/22 r.g. dinanzi al Giudice di ### di ### della ### a favore della "### srls" di ### che il predetto procedimento veniva definito con sentenza n.###/22 del 30.8.22, che nella parte dispositiva accoglieva la domanda di "### srls" di ### , condannando l'avversa parte (### srl) ,oltre al richiesto pagamento importo fattura, al pagamento delle spese di causa liquidate in complessivi € 925,00 di cui € 125,00 per spese, oltre accessori casa ed iva; che in data ### veniva notificato alla parte soccombente ,giusto e rituale precetto intimante il pagamento di tutto il dovuto, non escluse le spese di causa ,per un importo di € 3.131,28 ad in data ### seguiva precetto in reitera ;che in data ### la soccombente provvedeva a pagare quanto di dovere ,non escluse le spese di causa ed in data ### l'avv. ### provvedeva a richiedere a "###" srls ,il dovuto pagamento ,quantificato come da fattura in € 1.568,50 ,importo comprensivo di onorari per assistenza in giudizio (proc.n.###/22 r.g. GDP di ### della ### e competenze a precetto, a sottrarsi € 571,68 ricevute a titolo di acconto; che non seguiva alcun pagamento ed in data ### a "###" srls ,veniva inviata a rituale negoziazione assistita, ma l'invito non otteneva adesione. Non si costituiva la convenuta che rimaneva contumace.

All'udienza del 27.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

Va dichiarata la contumacia di "### " srls di ### ,in persona del legale rapp.te p.t. , non costituitasi in giudizio, attesa la regolarità della notifica del ricorso e del decreto fissazione di udienza. La domanda del ricorrente va accolta. Il comportamento processuale ed extraprocessuale del convenuto è valutabile ai sensi dell'art.116 cpc. La mancata costituzione del convenuto è da ritenersi sicuramente un " contegno della parte" dal quale il Giudice, alla stregua dell'art.116 c.p.c., può trarre elementi di convinzione. Nel caso di specie, la "### " srls di ### ,in persona del legale rapp.te p.t., scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha voluto o potuto eccepire fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal ricorrente. I fatti dedotti in ricorso hanno ricevuto riscontro nella prova documentale.

Il convenuto ha ricevuto secondo legge il ricorso, quindi ha avuto conoscenza dei fatti dedotti in causa e dei documenti allegati. Essendo rimasto contumace, rifiutando il contraddittorio sostanziale, non ha contestato il conferimento di incarico e l'attività svolta dal professionista nel suo esclusivo interesse. ###à professionale svolta dall' avv. ### a favore dell'odierna convenuta, in relazione al procedimento civile innanzi detto appare legittima in quanto confortata, anche dalla documentazione prodotta in atti. ### del rapporto fonte di credito in oggetto scaturisce dal contratto di mandato professionale, non soggetto a vincoli di forma (vedi Cass. Civ. Ordinanza n.8863/21) e dall'effettivo svolgimento della prestazione

professionale .Inoltre ,risulta dalla sentenza n.###/2022; atto di precetto ; atto di precetto in reitera; bonifico a favore di “ ### “ srls ;fattura n.3/2023 ;invito alla negoziazione e ricevute invio alla negoziazione. Tutti gli atti allegati costituiscono prova scritta dell'attività professionale espletata nel procedimento sopra citato e fatto costitutivo del diritto vantato. Ed ancora, la nota del ricorrente del 14.8.2023 con richiesta a “### srls del dovuto pagamento quantificato come da fattura in € 1.568,50 ,importo comprensivo di onorari per assistenza in giudizio (proc.n.###/22 r.g. GDP di ### della ### e competenze a precetto , a sottrarsi € 571,68 ricevute a titolo di acconto, non risulta essere stata contestata dal convenuto né anteriormente alla causa, né nel corso del giudizio e l'importo richiesto dal professionista .Il ricorrente avvocato ha provato il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso. Si conclude pertanto, che il ricorrente ha provato il proprio diritto a richiedere il pagamento della prestazione d'opera intellettuale svolta in favore dell'odierno convenuto, che va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 773,82, oltre interessi e ritenuta d'acconto pari ad e 223,00.

Si ritiene che non possono essere liquidate in favore del ricorrente le spese per l'assistenza stragiudiziale per la negoziazione assistita.

Con riguardo alle attività di assistenza stragiudiziale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che esse “ hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa , con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ,esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie(Cass. Ordinanza n 24481/2020).

La Cassazione ha condivisibilmente subordinato la risarcibilità di tali spese alla prova che l'attività stragiudiziale abbia avuto in concreto utilità per evitare il giudizio. Le spese legali sostenute per la negoziazione assistita prima del giudizio, sono risarcibili solo nell'ipotesi in cui le stesse siano state ex ante idonee ad una conclusione stragiudiziale (Cass. civ. sentenza n.9548/2017). Nel caso di specie, non vi è prova della idoneità dell'attività difensiva, in base ad una valutazione ex ante, ad una stragiudiziale definizione della controversia. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Valle della Lucania dott.ssa ### così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso dall' avv. ### contro “### srls” di ### in persona del legale rapp.te p.t., accoglie la stessa, come in motivazione, per l'effetto condanna il convenuto al pagamento ,in favore del ricorrente della somma, in parte giudizialmente ed in parte ex lege quantificata, di € 773,82 ,oltre interessi e ritenuta d'acconto pari ad € 223,00. Lo condanna, inoltre, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 443,00 di cui € 43,00 per spese oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.